




COMUNE DI AFRAGOLA

PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1. PREMESSE AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL PIANO
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
3. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
4. TAVOLA PLANIMETRICA

TITOLO II - INDIVIDUAZIONE QUANTITATIVA

5. CRITERI GENERALI
6. RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE PER PUBBLICA AFFISSIONE
7. RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE PER AFFISSIONE PRIVATA
8. RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE PER ALTRE TIPOLOGIE

TITOLO III – CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

9. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
10. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
11. CONDIZIONI E LIMITAZIONI
12. NORME TRANSITORIE
13. ENTRATA IN VIGORE
14. MISURE CONSENTITE
15. SCHEDE IMPIANTI
16. CONFORMITA' AL PIANO
17. IMPIANTI NON COMPRESI NEL PIANO

TITOLO IV – IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRIVATA

18. CONSERVAZIONE, ADEGUAMENTO ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE
19. IMPIANTI COMUNALI DESTINATI ALL’AFFISSIONE DI MANIFESTI DI NATURA COMMERCIALE
20. IMPIANTI COMUNALI DESTINATI ALL’AFFISSIONE DI MANIFESTI DI NATURA ISTITUZIONALE – SOCIALE – NECROLOGICA O PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA
21. IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER L’AFFISSIONE DI MANIFESTI DI NATURA COMMERCIALE
22. IMPIANTI PUBBLICITARI PREVISTI IN CONNESSIONE CON L’ARREDO URBANO
23. IMPIANTI PUBBLICITARI PREVISTI IN PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ARREDO URBANO DI INIZIATIVA PRIVATA

TITOLO V – AUTORIZZAZIONE

24. PREMESSA
25. MODALITA' RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
27. ISTRUTTORIA E INTEGRAZIONE DELLA RICHIESTA
28. RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
29. MEGA POSTER E PONTEGGI
30. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

31. OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE
32. DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE
33. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
34. REVOCA, MODIFICA E DUPLICATO DELL'AUTORIZZAZIONE
35. CESSAZIONE, RINUNCIA E SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
36. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
37. VIGILANZA

TITOLO VI – L'APPLICAZIONE DEL CANONE

38. AMBITO DI APPLICAZIONE
39. CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
40. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
41. LUOGO DELL'INSTALLAZIONE
42. INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI SU SPAZI E BENI PRIVATI
43. NATURA E OGGETTO DEL CANONE
44. SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE
45. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
46. MODALITA' PER L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
47. MODALITA' E DETERMINAZIONE DEL CANONE
48. MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CANONE

TITOLO VII – DIVIETI, LIMITI ED AGEVOLAZIONI

49. LIMITAZIONI E DIVIETI DI INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI
50. PUBBLICITA' SONORA PER MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI
51. RIDUZIONE DEL CANONE
52. ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE

TITOLO VIII – PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

53. SANZIONI AMMINISTRATIVE ED INTERESSI
54. PUBBLICITA' ABUSIVA – SANZIONI ACCESSORIE
55. REGOLARIZZAZIONE MEZZI PUBBLICITARI
56. RISCOSSIONE COATTIVA E SANZIONI
57. RIMBORSI
58. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

TITOLO IX – CANONE RICOGNITORIO

59. CANONE RICOGNITORIO

TITOLO X – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

60. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
61. SOGGETTO PASSIVO
62. DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO
63. TARIFFE
64. RIDUZIONE DEL DIRITTO
65. ESENZIONI DAL DIRITTO
66. PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME
67. SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI – SANZIONI AMMINISTRATIVE
68. MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

69. ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE

70. MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

71. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

72. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse ambito di applicazione e finalità del Piano generale degli impianti pubblicitari.

La significativa trasformazione urbanistica del territorio Afragolese avuta nell'ultimo decennio con l'insediamento in particolare di grosse strutture commerciali, impone con urgenza una nuova disciplina relativa alla installazione degli impianti pubblicitari sul territorio.

La distribuzione disordinata ed eterogenea degli impianti oltre a costituire in molti casi pericolo per la pubblica incolumità rende una immagine del territorio dequalificante oltre a creare difficoltà nella gestione e controllo del servizio con conseguenti danni anche dal punto di vista economico per l'ente.

Il Piano degli Impianti Pubblicitari, disciplina quantità, tipologia, dimensioni e aspetto grafico degli impianti pubblicitari ,sia su suolo pubblico che privato, e la loro distribuzione **in relazione alle varie zone in cui viene suddiviso il territorio comunale.**

Il Piano Generale degli Impianti pubblicitari indica la perimetrazione del territorio comunale in esterno ed interno al centro abitato e la suddivisione nelle zone V, R, B, G, come individuate al successivo art. 3, ai fini del rilascio della regolamentazione dell'effettuazione della pubblicità per determinati impianti.

Nel Piano sono individuate, inoltre, le vie e le località ove sono consentite le strutture poggiate al suolo pubblico.

In particolare all'interno delle varie zone in cui viene suddiviso il territorio si stabiliscono regole secondo una logica non casuale o di convenienza, ma tenuto conto del rispetto del territorio, delle esigenze di carattere sociale, economico di tutela architettonico-ambientale nonché nel rispetto della normativa vigente soprattutto in materia di circolazione e sicurezza stradale e dei principi contenuti negli strumenti urbanistici adottati.

La presente disciplina, oltre ad una differenziazione legata al carattere delle varie zone in cui viene suddiviso il territorio, pone particolare attenzione alle aree verdi e a quelle in prossimità degli edifici destinati al culto e di uso pubblico.

Si propone, altresì, di evitare che i manufatti si pongano, sul territorio, come elementi di disturbo ma al contrario, specialmente nel centro ad alta densità abitativa, possano trasformarsi in elementi di arredo e di arricchimento del panorama urbano.

Il Piano Generale degli Impianti sarà denominato in seguito Piano.

Art. 2 - Quadro normativo di riferimento

Le norme contenute nel presente Piano Generale Pubblicitario integrano la vigente normativa di Legge, con particolare riferimento al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, nonché, limitatamente all'oggetto del presente Piano, integrano e sostituiscono, ove incompatibili, le norme del Vigente Regolamento Edilizio.

Norme di rinvio:

D.Lgs	30/04/1992 n. 285	(Codice della Strada)
D.P.R.	16/12/1992 n. 495	(Regolamento di Esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
D.Lgs	10/09/1993 n. 360	(Disposizioni correttive ed integrative del C.d.S.)
D.P.R.	16/09/1996 n. 610	(Disposizioni correttive ed integrative del C.d.S.)
D.Lgs	15/11/1993 n. 507	(Imposta comunale sulla pubblicità e tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche)
D.M.	22 /1/ 2008 n. 37	“Norme per la sicurezza degli impianti”
D.P.R.	24-7-1996 n. 503	“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.
D.Lgs	15-11-1993 n. 507	Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421
D.Lgs	29/10/1999 n. 490	Regolamento Comunale per l'applicazione del canone annuale sulla pubblicità.
D.Lgs	22/01/2004 n. 42	(Testo unico beni culturali ed ambientali)

Art. 3 - Suddivisione del territorio comunale e zonizzazione degli impianti

Il territorio comunale, mediante la perimetrazione del centro abitato così come definito dal Codice della Strada è suddiviso nelle seguenti aree:

ZONA V Delimitata dal colore VERDE

ZONA R Delimitata dal colore ROSSO

ZONA B Delimitata dal colore BLU

ZONA G Delimitata dal colore GIALLO

Per le quattro zone in cui è suddiviso il territorio comunale è indicato sia l'elenco delle strade ricadenti in ogni zona che la tipologia di impianto consentito nelle singole zone.

Zona denominata “VERDE” e territorio circoscritto dalle seguenti vie, incluse le stesse:

zona verde
via Alveo Arena
V traversa Arena

XI traversa Arena

IV traversa A. Diaz

via Cinquevie

rione Salicelle

corso Meridionale (angolo via Buozzi)

via U. Foscolo

viale Amendola

III traversa G. Amendola

via Piemonte

I traversa Dario Fiore

via Dario Fiore

S.S. Sannitica

via Papa Giovanni XXIII

via A. Moro

via Tevere
via G. Amendola
via G . Leopardi
via Duca D'Aosta
via Vecchia S. Antonio
via Sportiglione
corso Italia
via Catania
via Cimitero
Autostrada Del Sole
via Lagnuolo

IMPIANTI CONSENTITI: *tutti ad eccezione dei cartelli di superficie superiore ai 6 mq, dei megaimpanti sulle pareti di edifici ed impalcature anche luminosi. E' consentita l'installazione di cartelli di dimensioni fino mt. 6.00 x 3.00 (18 mq) paralleli al senso di marcia dei veicoli, su marciapiedi di almeno ml 3,00, esclusivamente in adiacenza a muri perimetrali, su strade a doppia carreggiata con almeno due corsie divise da spartitraffico.*

- Zona denominata "ROSSA" e territorio circoscritto dalle seguenti vie, incluse le stesse:

-

zona rossa
via Delle Marche
via Sicilia Case Popolari
via Dante Alighieri
via Ciampa
piazza Ciampa
via Macello
via Olmo
via Giuseppe Don Minzoni
via Plebiscito
via Rosario
via Pietro Toselli
via Antonio Guerra
via Gennaro Ciaramella

via Domenico Morelli

via Arturo De Rosa

IMPIANTI CONSENTITI: sono consentiti solo i cartelli di superficie inferiore o uguale ai 3 mq e comunque solo a condizione che siano destinati alle affissioni di natura necrologica; sono inoltre consenti le insegne di esercizio di tipologia 1 (frontali) e 2 (a bandiera), le frecce direzionali, le Preinsegne, le Pensiline, Bacheche e vetrine, Transenne parapetonali, Targhe murali, Striscioni- standardi- gonfaloni-bandiere, Chioschi, Tende da sole, Orologi, Panchine, Quadri turistici mono o bifacciali ed altri elementi di arredo urbano.

Zona denominata “BLU” e territorio circoscritto dalle seguenti vie, incluse le stesse:

zona blu
via Dario Fiore
I traversa Dario Fiore
via Piemonte
III traversa G. Amendola
viale Amendola
via U. Foscolo
corso Meridionale (angolo via Buoizzi)
via Salicelle

rione Salicelle
via Cinquevie
IV traversa A. Diaz
XI traversa Arena
via Alveo Arena
via Lagnuolo
Autostrada Del Sole
via Cimitero
via Catania
corso Italia
via Sportiglione
asse di supporto
Autostrada del sole
via Berlinguer

via Cantariello
via Elba
via Vecchia Comunale
Via Salice
prolungamento via S. Marco
I traversa Murillo Fatigati
via Murillo Fatigati
via Saggese
via Benevento
via Vecchia Cimitero
via Capo Mazzo
prolungamento via Alveo Arena
via Cinque Vie
S.S. Sannitica

IMPIANTI CONSENTITI: tutti *ad eccezione dei cartelli di superficie superiore ai 18 mq, dei cartelli a cassonetto luminoso anche a messaggio variabile.*


- Zona denominata "GIALLA" e territorio circoscritto dalle seguenti vie, incluse le stesse:

zona gialla	
	IPERCOOP
via Vecchio Cimitero	
via Capo Mazzo	
prolungamento via Alveo Arena	
prolungamento asse viario	
strada senza nome (zona cinquevie) confinante con comune di Acerra	
	IKEA
Autostrada del Sole	
via Berlinguer	
asse di supporto	
prolungamento asse di supporto	

IMPIANTI CONSENTITI: tutti *ad eccezione dei cartelli di superficie superiore ai 18 mq, dei cartelli a cassonetto luminoso anche a messaggio variabile di superficie superiore ai 18 mq.*

Art. 4 - Tavola planimetrica

Le zone, in cui è suddiviso il territorio del Comune di Afragola, sono distinte ed evidenziate nella cartografia di seguito riportata, parte integrante del Piano.



TITOLO II INDIVIDUAZIONE QUANTITATIVA

Art. 5 - Criteri generali

Poiché la Città di Afragola ha circa 65.000 abitanti residenti su di una superficie di circa 18 km²/q, in relazione a quanto disposto dall' art. 18, comma 3, del D.Lgs n. 507/93 e successive modifiche, si consente una superficie **minima** PUBBLICA affissionale complessiva di 1170 mq, pari a mq 18 per ogni mille abitanti.

Il suddetto limite viene fissato a 20 m² per ogni mille abitanti: conseguentemente la superficie minima affissionale complessiva è di 1.300 m²

Art. 6 - Ripartizione della superficie PER PUBBLICA AFFISSIONE

Superficie complessiva per il servizio delle pubbliche affissioni: mq **1300**, suddivisi come di seguito:

- a) Superficie per affissione di manifesti di natura istituzionale/sociale: mq **260**.
- b) Superficie affissionale di manifesti natura necrologica mq **200**.
- c) Superficie affissionale di manifesti da destinare ai partiti e gruppi politici o consiliari mq **60**.
- d) Superficie per affissione di manifesti di natura commerciale: mq **730**.
- e) Superficie in deroga motivata: mq **50**.

Art. 7 - Ripartizione della superficie PER AFFISSIONE PRIVATA

Superficie complessiva per il servizio della pubblicità privata: mq **2930**

Art. 8 - Ripartizione della superficie PER ALTRE TIPOLOGIE

Superficie complessiva per il servizio della pubblicità privata: mq **1300**
Totale della superficie destinata agli impianti pubblicitari : mq **5530**

TITOLO III CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 9 - Classificazione degli impianti pubblicitari

Ai fini del seguente Piano si definiscono impianti pubblicitari i manufatti destinati a supportare messaggi promozionali nelle tipologie: pubblica affissione, commerciale e istituzionale, affissione diretta e pubblicità esterna, inoltre gli impianti pubblicitari vengono classificati in:

Impianti Permanenti o fissi, costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro.

Impianti Temporanei, manufatti mono o bifacciali installati su suolo pubblico o privato per una durata non superiore a 90 giorni consecutivi.
L'autorizzazione può essere rinnovata una sola volta nell'arco dell'anno solare.

In particolare vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati. La denominazione utilizzata ai fini del presente piano viene riportata nelle singole schede suddivise per tipologia.

IMPIANTI PERMANENTI (manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro)	Pubblica Affissione	Istituzionale	Cartelli (<i>Stendardi</i>)
			Table
		Commerciale	Cartelli (<i>Stendardi</i>)
			Table
		Per gruppi partitici o consiliari	Cartelli (<i>Stendardi</i>)
			Table
		In deroga	Cartelli (<i>Stendardi</i>)

			<i>Tabelle</i>
		Necrologica	Cartelli (Stendardi)
			<i>Tabelle</i>
	Affissioni di proprietà privata	Commerciale	Cartelli (Stendardi)
	Pubblicitari	Pubblicitari	Cartelli stradali
			Tabella a cassonetto luminoso o illuminato anche a messaggio variabile
			preinsegne (frecce)
			stendardi/bandiera
			trespolo polifacciale
			totem
		Pubblicitari di servizio	Pensiline
		Transenne pedonali	

			Cestini rifiuti	
			Panchine	
			su orologi e simili	
			su quadri turistici planimetrici	
			frece direzionali	
IMPIANTI TEMPORANEI (manufatti mono o bifacciali installati su suolo pubblico o privato per una durata non superiore a 90 gg. consecutivi) (Non calcolati nella superficie complessiva destinata alla P.A.)	Pubblica Affissione (istituzionale/commerciale)			
	Affissioni di proprietà privata			
	Pubblicitari			Striscioni
				Impianti/bandiera
				Gonfalone
				Mezzo pittorico
				Trespolo polifacciale

Art. 10 - Caratteristiche tecniche degli impianti.

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche:

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi, devono essere installati con le modalità prescritte ai commi 1, 2, 3 e 4 dall'art. 49 del D.P.R. 495/92 e seguenti modifiche ed aggiornamenti di cui al D.P.R. 610/96 e con l'osservanza di quanto stabilito dalle presenti norme di attuazione.

In particolare i cartelli e altri mezzi luminosi e non, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di :

- a) consistenza
- b) durevolezza
- c) sicurezza
- d) resistenza agli agenti atmosferici ed eventualmente a relativi danni indotti

in particolare:

le strutture portanti (montanti o sostegni) devono essere realizzate in metallo per resistere nel tempo al vento e agli agenti atmosferici, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi, verniciate in colore grigio antracite previo trattamento per evitare fenomeni di ossidazione;

- a) le parti destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata;
- b) le vetrine apribili (siano esse luminose e non) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo 6 mm o con policarbonato tipo "lexan" di spessore minimo 5 mm e dotate di serratura;

dovranno anche:

- a) risultare rifiniti anche sulla parte retrostante;
- b) le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive dagli Artt. 50, 51 del D.P.R. 495/92 aggiornato con D.P.R. 610/96;
- c) Il sistema di illuminazione realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa, deve essere conforme alle norme di cui al Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 e alle prescrizioni del 1^o comma dell'art. 50, DPR 610/96;
- d) ogni impianto dovrà esporre una targhetta a cimasa, con indicazione del marchio o logo della ditta installatrice e dei riferimenti dell'autorizzazione rilasciata;
- e) gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e triangolo per non generare confusione con la segnaletica stradale, devono rispettare le dimensioni autorizzate dal piano e comunque, se di forma irregolare, essere iscritti in tali poligoni;
- f) la struttura degli impianti deve essere di colore grigio scuro.

Art. 11 - Condizioni e limitazioni

La installazione di impianti pubblicitari è consentita alle seguenti condizioni e limitazioni:

- a) a mt. 0,50 minimo da bordo del marciapiedi di larghezza minima di 1,50 metri;
- b) le installazioni dei mezzi pubblicitari devono rispettare le prescrizioni indicate nelle specifiche schede descrittive;
- c) gli impianti non devono sporgere dal marciapiede e non superarne la metà in lunghezza ;
- d) e' vietato l'uso di sistemi di illuminazione ad intermittenza;
- e) e' vietato l'uso di Impianti a messaggio variabile in corrispondenza dei raccordi autostradali ;
- f) La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche e ambientali (D.L.gs 490/99 art. 138) od in prossimità di essi è subordinata all'approvazione da parte della Regione della compatibilità della collocazione (art. 157 D.Lgs 490/99);
- g) La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi (D.L.gs 490/99 art. 2), è subordinata all'approvazione da parte della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione (art. 57 D.Lgs 490/99);
- h) è vietato l'uso di colori catarifrangenti e vivaci , l'abbinamento cromatico dei colori, non deve generare confusione con la segnaletica stradale e, in particolare, bisogna evitare che il colore utilizzato costituisca sfondo per segnali stradali, causandone una scarsa percettibilità;
- i) in caso di dimensioni maggiori o uguali a mq 6,00 non è consentito posizionare il cartello con il lato inferiore come base;
- j) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo;
- k) non è consentito collocare impianti pubblicitari, a carattere commerciale, in prossimità dei cimiteri e luoghi di culto;
- l) non è consentito collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. 490/99;
- m) e' vietato utilizzare alberi, impianti di segnaletica stradale come supporti pubblicitari;
- n) e' vietato collocare impianti pubblicitari di qualsiasi genere o affiggere spazi pubblicitari su cabine delle reti tecnologiche (es. cabine Enel, Telecom, ecc.);
- o) non è consentito utilizzare come supporti pubblicitari: fioriere, panchine, cestini, se non opportunamente predisposti allo scopo;
- p) gli impianti collocati sui marciapiedi devono garantire una zona per la libera circolazione dei pedoni. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale oppure quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, può essere consentita l'autorizzazione in deroga a tale distanza, a condizione che sia comunque garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria;
- q) e' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi pubblicitari, sia permanenti che temporanei, ad esclusione delle frecce direzionali e preinsegne:
 - 1. in corrispondenza delle intersezioni;
 - 2. lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sulle banchine di sicurezza sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo

tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Gli impianti posti diagonalmente rispetto all'asse stradale devono rispettare le prescrizioni previste nelle schede distributive per gli impianti perpendicolari al senso di marcia.

Art. 12 - Norme transitorie

Art. 13 - Entrata in vigore

Art. 14 - Misure consentite

Il collocamento degli impianti deve rispettare i criteri elencati nonché tutto quanto elencato nelle caratteristiche indicate nelle seguenti schede, suddivise per tipologia di impianti.

Art. 15 - Schede impianti

SCHEDA N° 1

		caratteristiche
<p>Tipologia Impianti</p> 	<h1>CARTELLI</h1>	<p>Impianto Monofacciale Bifacciale Impianto Pubblico Impianto privato Permanente Suolo pubblico Suolo privato</p>
<p>D E F I N I Z I O N E</p>	<p>Questa tipologia idonea alla diffusione di messaggi istituzionali, sociali e commerciali. può essere autorizzata sia su suolo pubblico che privato; l'installazione, in base alle dimensioni e alla zona interessata prevede il rispetto di prescrizioni e limitazioni specifiche elencate di seguito e riportate nella relativa scheda riassuntiva, potranno essere collocati in aderenza ai fabbricati, a recinzioni ed eventualmente in allineamento con alberi di alto fusto.</p> <p>I cartelli dovranno essere fissati al suolo con idonei ancoraggi e dovranno essere costruiti con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, le loro strutture dovranno essere realizzate con telai in ferro, acciaio, ricoperte da pannelli in lamiera, vetroresina , P.V.C. o tessuto spalmato in P.V.C. e cornice di finitura e potranno essere completati di impianto di illuminazione diretto o indiretto nel rispetto delle seguenti condizioni:</p>	
	<p>zona R</p> <p>è consentita la installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato dalle dimensioni massime di mq 3 e limitamente ai soli impianti di natura necrologica, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a mt. 10 prima dalle intersezioni e a mt. 10 dopo le intersezioni; - gli impianti devono essere collocati parallelamente al senso di marcia; - a mt 10 prima e a mt 5 dopo i segnali stradali di indicazione pericolo e di prescrizione e dagli impianti semaforici; - ad almeno a mt 0,50 dal ciglio del marciapiede o in assenza a mt 2,00 dalla striscia bianca delimitazione della carreggiata; - a mt 2.00 da cartelli ed altri mezzi pubblicitari nelle immediate vicinanze degli agglomerati commerciali; - a mt 10.00 da cartelli ed altri mezzi pubblicitari in altri casi. <p>Zona V</p> <p>a) perpendicolarmente al senso di marcia è consentita l'installazione di impianti pubblicitari di misura inferiore a 6,00 mq ;</p> <p>b) ad almeno mt 0,50 dal ciglio del marciapiede e in deroga, così come previsto dall'art 23 comma .6^ del CdS, tale misura è ridotta a 0,50 cm, da cui non possono sporgere</p> <p>c) a mt 2.40 minimo di altezza con il punto più basso del cartello dal piano del</p>	

- marciapiede, banchina o sede stradale;
- d) a mt 3.50 di altezza minimo con il punto più basso del cartello su strade senza marciapiedi;
 - e) mt 10,00 prima e mt 5,00 dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione e dagli impianti semaforici, se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati ,
 - f) mt 20 prima e 15 mt dopo i segnali di pericolo e prescrizione e dagli impianti semaforici, se posti perpendicolari al senso di marcia dei veicoli ;
 - g) a mt 2.00 da cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se paralleli al senso di marcia dei veicoli,
 - h) a mt 5,00 da cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se perpendicolari al senso di marcia dei veicoli;
 - i) a mt10.00 prima e 5,00 mt dopo le intersezioni stradali se posti **parallelamente** al senso di marcia dei veicoli mentre a mt 15 prima e 20 mt dopo se posti in senso **perpendicolare**;
 - j) gli impianti pubblicitari di dimensioni 2x3 (6 mq) possono essere autorizzati se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli, su marciapiedi di almeno mt 3, ad una distanza, dal margine del marciapiede, di almeno ml 1,5 mentre se perpendicolari al senso di marcia solo su marciapiedi di ml 5 e ad una distanza dal bordi del marciapiede di almeno mt 2;
 - k) è consentita l'installazione di cartelli di dimensioni fino mt. 6.00 x 3.00 (18 mq) paralleli al senso di marcia dei veicoli, su marciapiedi di almeno ml 3,00,esclusivamente in adiacenza a muri perimetrali, su strade a doppia carreggiata con almeno due corsie divise da spartitraffico.

zona B

è consentita l' installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato dalle dimensioni massime di mq 18 , nel rispetto delle seguenti condizioni :

- a) gli impianti devono essere collocati parallelamente e perpendicolarmente al senso di marcia alla distanza di ml 0,50 dal filo esterno del marciapiedi in rispetto da quanto previsto dall'art. 11;
- b) a mt 3.00 di distanza dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;
- c) a mt 50 prima e a mt 30 dopo dei segnali stradali di indicazione pericolo e di prescrizione e dagli impianti semaforici;
- d) mt 25 dal punto di tangenza delle curve;
- e) a mt 10 da altri impianti pubblicitari.

zona G

è consentita l' installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato dalle dimensioni massime di mq 18 , nel rispetto delle seguenti condizioni :


- a) mt 10 prima dalle intersezioni e a mt 10 dopo le intersezioni;
- b) li impianti devono essere collocati parallelamente al senso di marcia;
- c) mt 10 prima e a mt 5 dopo i segnali stradali di indicazione pericolo e di prescrizione e dagli impianti semaforici;
- d) almeno a mt 0,50 dal ciglio del marciapiede o in assenza a mt 2,00 dalla striscia bianca delimitazione della carreggiata;
- e) mt 2.00 da cartelli ed altri mezzi pubblicitari nelle immediate vicinanze degli agglomerati commerciali;
- f) mt 10.00 da cartelli ed altri mezzi pubblicitari in altri casi

caratteristiche		
L x H	profondità	Zone
70x100	Max 0.20	R-V-B-G
200x150	Max 0,20	R-V.B-G
240X110		R-V-B-G
300X200		B-G
600X300	Max 0,20	V



Piano Impianti Pubblicitari e Regolamento Applicazione Canone


Prospetto impianto pubblicitario



particolare costruttivo

scala 1/100

Fondazione sez.
plinto in c.a. 100x50 x h 100



Tipologia Impianti		caratteristiche
	<p>CARTELLO A CASSONETTO LUMINOSO ANCHE A MESSAGGIO VARIABILE</p>	<p>Impianto Monofacciale bifacciale impianto privato permanente suolo pubblico suolo privato</p>

DEFINIZIONE

Impianto mono o bifacciale saldamente vincolato al suolo da idonea struttura, costituito da un cassonetto luminoso eventualmente costituito da meccanismi programmati per la diffusione su supporto retroilluminato di messaggi pubblicitari anche variabili.

Zona V

- a) il tempo di esposizione di ogni messaggio non dovrà essere inferiore al minuto per impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli
- b) per tali impianti si seguono le stesse prescrizioni adottate per i cartelli pubblicitari con la sola differenza che tra due impianti di questa tipologia ci deve essere una distanza di almeno 30 mt o se posti su parete ad una distanza di almeno cinque metri tra vari impianti
- c) la profondità degli impianti non dovrà essere superiore a cm 40
- d) Non è consentita l'installazione di impianti a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia degli autoveicoli;

zona B

Non è consentita la installazione di impianti pubblicitari di questa tipologia

zona G

è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato dalle dimensioni massime di mq 18, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) a mt 10 prima e dopo le intersezioni;
- b) gli impianti devono essere collocati parallelamente al senso di marcia;
- c) a mt 10 prima e a mt 5 dopo i segnali stradali di indicazione pericolo e di prescrizione e dagli impianti semaforici;
- d) ad almeno a mt 0,50 dal ciglio del marciapiede o in assenza a mt 2,00 dalla striscia bianca delimitazione della carreggiata;
- e) a mt 20.00 da cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

zona R

Non è consentita la installazione di impianti pubblicitari di questa tipologia

Caratteristiche		Zone		
lxh	profondità	G	B	V
70x100	Max 0,30	G	B	V
200x150		G	B	V
300x200		G	B	V
600x300	Max 0,30	G	B	V

SCHEDA N° 3

		caratteristiche
	INSEGNE D'ESERCIZIO	Impianto Monofacciale bifacciale impianto privato permanente suolo pubblico suolo privato
<p>Sono manufatti installati nelle immediate vicinanze di esercizi commerciali allo scopo di evidenziarne la presenza e pubblicizzare il tipo di attività svolta.</p> <p>Si differenziano in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. FRONTALI : Sono INSEGNE MONOFACCIALI ANCHE LUMINOSE applicate all' esterno dell' edificio, in aderenza alla superficie o su un piano parallelo come scritte su facciata. 2. A BANDIERA: Sono INSEGNE MONOFACCIALI O BIFACCIALI ANCHE LUMINOSE applicate sulla struttura dell'edificio e perpendicolarmente a questo ; 3. SU PALO: Sono INSEGNE MONOFACCIALI O BIFACCIALI posti su palina autonoma con montante centrale o laterale ("A BANDIERA SU PALO") - questa tipologia segue le prescrizioni indicate per i "cartelli" pubblicitari 4. SU TETTO: insegna vincolata alla copertura degli edifici ove risiede l'attività. <ol style="list-style-type: none"> a. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico; b. E' vietato ancorare tali impianti sui balconi dei fabbricati; c. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. ecc...), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato con la richiesta della autorizzazione; d. Sono vietati i materiali riflettenti, i laminati metallici non verniciati acciaio lucido e satinato, vetro a specchio, legno non verniciato; e. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta (luminoso), indiretta (illuminato), e comunque in conformità alle norme di cui alla D.M. 22/01/2008 n°37. Nessun impianto può avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale comunque da provocare abbagliamento; f. L'uso dei colori vivaci come ad esempio rosso , giallo, fucsia, azzurro e verde chiaro deve essere adottato con moderazione sempre tenendo conto della normativa , tipologia e zona in cui vengono collocati gli impianti; g. In generale sugli edifici storici sono da preferirsi i sistemi di illuminazione che mettano in risalto i caratteri della decorazioni, privilegiando quindi i sistemi ad illuminazione diretta o riflessa ed evitando per quanto possibile corpi a luce propria. h. La forma e le dimensioni dell'insegna devono essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio. i. Si deve aver cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi , anche solo visivamente, a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza (es.: semafori, segnali di pericolo ecc.). j. L'installazione delle insegne d'esercizio è ammessa negli appositi spazi quali fasce porta insegne o negli appositi spazi previsti in sede di progetto dell'edificio, nello spazio sopra luce, su facciata, sulle coperture degli edifici, all'interno o sulle vetrine, seguendo il disegno del porta insegne (se esistente) o del vano di apertura. k. In caso di più vetrine di uno stesso esercizio è ammessa una sola insegna a vano e della dimensione dello stesso e sono ammesse insegne continue solo tra due vani in presenza di più vani. La distanza tra insegne appartenenti allo stesso esercizio non sarà inferiore a 0,5 m. l. L'insegna non dovrà mai interferire con particolari architettonici, partiture, cornici od altri elementi decorativi e nessun caso cancellare il disegno di balconi, né trasformare l'immagine complessiva della facciata. Nelle lunette sopra porta dotate di griglie di ferro battuto non è consentito l'inserimento di insegne, è altresì vietato l'inserimento di pannelli di fondo e supporti di chiusura di lunette, rostri, sopraporta. m. Anche in assenza di vani porta insegne o di cornici vere e proprie, l'insegna dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata. n. Nei messaggi pubblicitari, anche variabili, rientrano le insegne a croce distintive di farmacie anche a messaggio variabile. o) Nella Zona G sono consentite insegne di esercizio sul solaio di copertura che riportano il logo della grande struttura commerciale esistente nel sito, avente le dimensioni standard previste dalla ditta esercente. <p>Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede seguenti e definiti per ciascuna tipologia e per zona territoriale.</p>		
zona V	TIPOLOGIA CONSENTITA (1-2-3-4)	

zona B	TIPOLOGIA CONSENTITA (1-2-3 -4)
zona G	TIPOLOGIA CONSENTITA (1-2-3-4)
zona R	TIPOLOGIA CONSENTITA (1-2-4)

Caratteristiche "1"

lxh	profondità	zone			
Le dimensioni sono variabili e soggette a valutazione dell' ufficio competente		G B V R			

Caratteristiche "2"

lxh	profondità	zone			
70x100	Max o,30	G B V R			
200x150		G B V			

Caratteristiche "3"

lxh	profondità	zone			
70x100	Max o,30	G B V			
200x150		G B V			
300x200		G B V			

Caratteristiche "4"

lxh	profondità	zone			
70x100	Max o,30	G B V			
200x150		G B V			
300x200		G B V			
600x300		G B V			

SCHEDA N° 4

		caratteristiche		
Tipologia Impianti 		<p>FRECCE DIREZIONALI (a norma della risoluzione del Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996)</p>		Impianto Monofacciale bifacciale impianto Pubblico impianto privato permanente suolo pubblico
D E F I N I Z I O N E	l'installazione di impianti Unitari direzionali mono e bifacciali conformi alle caratteristiche di cui alla risoluzione del Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996, per garantire una maggiore fluidità della circolazione veicolare e pedonale			
	Tali impianti di segnaletica direzionale non sono da considerare mezzi pubblicitari ma, impianti di pubblica utilità, di interesse pubblico e quindi sono esenti dal pagamento annuale del canone sulla pubblicità.			
<p>Zone V, B, G, R</p> <p>a) e frecce direzionali dovranno essere raggruppate in singoli impianti unitari, i quali potranno essere mono o bifacciali, e non potranno avere più di N. 6 segnali per facciata con dimensioni uguali e per ogni singolo segnale non superiore mt 1.25 x 0.25 cadauno;</p> <p>b) ottranno essere installate anche nelle intersezioni stradali e trivi affianco alla segnaletica verticale pubblica, in quanto equiparata ad essa e, comunque garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di ml 1.00;</p>				
caratteristiche				
L x H	profondità	zone		
mt 1.25 x 0.25	Max 0,10	G B V R		
				

SCHEDA N° 5

		caratteristiche	
Tipologia Impianti 		<p>PREINSEGNE (a norma della risoluzione del Ministero delle Finanze N. 48/E/IV/7/609 del 01/04/1996)</p>	
		Impianto Monofacciale bifacciale impianto Pubblico impianto privato permanente suolo pubblico	
D E F I N I Z I O N E	ELEMENTI VINCOLATI AL SUOLO, FINALIZZATI ALLA PUBBLICITA' DIREZIONALE DI ATTIVITA' VARIE NATURA IN PARTICOLARE COMMERCIALE, ARTIGIANALE E INDUSTRIALE.		
<p>Zone V, B, G, R</p> <p>a) le frecce direzionali dovranno essere raggruppate in singoli impianti unitari, i quali potranno essere mono o bifacciali, e non potranno avere più di N. 6 segnali per facciata con dimensioni uguali e per ogni singolo segnale non superiore mt 1.25 x 0.25 cadauno;</p> <p>b) potranno essere installate anche nelle intersezioni stradali e trivi affianco alla segnaletica verticale pubblica, in quanto equiparata ad essa e, comunque garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di ml 1.00;</p>			
caratteristiche			
L x H	profondità	zone	
mt 1.25 x 0.25	Max 0,20	G B V R	
			

SCHEDA N° 6

		caratteristiche	
Tipologia Impianti 		PENSILINE	
D Sono elementi integrati in pensiline, strutture di arredo urbano per la copertura delle aree di attesa dei E mezzi pubblici, rigidamente vincolate al suolo e completate da spazi finalizzati alla diffusione dei F messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri I elementi come manifesti o simili. N I L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva su tutto il territorio comunale con Z Convenzione ad azienda o società specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di I pensiline di attesa dei mezzi pubblici su suolo pubblico comprensive di spazi pubblicitari. Per tale O servizio reso alla città, come prevede l'art. 49 lettera E del D.Lgs 15/11/93 N. 507 gli spazi pubblicitari N collocati sulle stesse, saranno esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità a condizione E che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione delle stesse.			
Zone V , B , G , R a) consentita una superficie non superiore ai 3 mq; b) 'impianto deve comunque garantire la piena visibilità' della segnaletica stradale, c) a parte esposta al senso di marcia dei veicoli in transito non può essere occupata da materiale pubblicitario			
Caratteristiche			
SUP. MAX	profondità	zone	
3 MQ	Max 0,20	G B V R	
			

SCHEDA N° 7

<p>Tipologia Impianti</p> 		<p>BACHECHE E VETRINE</p>		<p>caratteristiche</p> <p>Impianto Monofacciale bifacciale impianto privato permanente suolo pubblico suolo privato</p>
<p>D E F I N I Z I O N E</p>	<p>Le vetrine e le bacheche, cassonetti di profondità limitata protetti da un fronte vetrato apribile., vincolati a parete da idonea struttura di sostegno, sono collocate su pareti di fabbricati avanti le attività: commerciali, artigianali e professionali</p>			
	<p>Zone V, B, G, R</p> <p>a) non devono intralciare il flusso pedonale sui marciapiedi e potranno contenere all'interno insegne ed altri mezzi pubblicitari</p> <p>b) per i marciapiedi aventi una larghezza minore a ml 1.50, non è ammessa nessuna bacheca e vetrina espositiva se non internamente al muro dell'immobile, inteso come sfruttamento di vano esistente;</p> <p>c) per i marciapiedi aventi una larghezza uguale o superiore a ml 1.50, le bacheche e vetrine potranno sporgere sul marciapiede antistante per una profondità massima di cm 40, fermo restando la distanza del bordo di essa a ml 1.50 dal ciglio del marciapiede;</p> <p>d) potranno essere realizzate, in materiali lignei, metallici o vetro con colori non vivaci al fine di evitare disturbi alla circolazione stradale</p> <p>Le installazioni che verranno collocate su suolo pubblico, saranno sottoposte al pagamento del canone annuale di occupazione del suolo pubblico effettivamente occupato.</p>			
<p>caratteristiche</p>		<p>zone</p>		
<p>L x H</p>	<p>profondità</p>	<p>G B V R</p>		
<p>Le dimensioni sono variabili e soggette a valutazione dell' ufficio competente</p>	<p>Max 0,40</p>			

SCHEDA N° 8

		caratteristiche	
Tipologia Impianti 		<h1>TRANSENNE PARAPEDONALI</h1>	
		Impianto Monofacciale bifacciale impianto Pubblico impianto privato permanente suolo pubblico	
D E F I N I Z I O N E	Elementi finalizzati alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici assimilabili a cartelli pubblicitari mono o bifacciali di piccole dimensioni collocati all'interno di transenne parapedonali, utilizzate alla delimitazione e la protezione di marciapiedi e spazi ad uso pedonale, rigidamente vincolati al suolo L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva nel centro abitato, centro storico e zona industriale con Convenzione ad azienda o società specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di transenne parapedonali elementi di arredo urbano finalizzate alla fornitura di servizi, su suolo pubblico, comprensive di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, come prevede l'art. 49 lettera E del D.Lgs 15/11/93 N. 507 gli spazi pubblicitari collocati sulle stesse, saranno esenti dal pagamento del canone annuale sulla pubblicità a condizione che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione delle stesse.		
Zone V , B , G , R			
a) che vengano installate garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di cm 50; b) che tra un impianto e l'altro venga lasciato lo spazio di cm 20; c) le transenne potranno essere installate anche nelle immediate vicinanze di impianti pubblicitari ed altri mezzi di arredo urbano.			
caratteristiche			
L x H	Profondità	zone	
60x50	Max 0,20	G B V R	
120x100		G B V R	
			

SCHEDA N° 9

		caratteristiche		
Tipologia Impianti 		<h1>TARGHE MURALI</h1>		
		Impianto Monofacciale impianto Pubblico impianto privato permanente suolo pubblico suolo privato		
D E F I N I Z I O N E	Si definiscono targhe i manufatti rigidi, monofacciali, realizzati con materiale di qualsiasi natura tendenti ad evidenziare ed individuare la sede di attività commerciali, professionali, enti, organizzazioni e istituzioni. Le targhe dovranno essere esclusivamente poste a lato dell'ingresso della sede di tale attività Per le targhe relative a professioni medico/sanitarie, case di cura, ambulatori specialistici, si applica inoltre quanto disciplinato dal Ministero della Sanità secondo il Decreto N. 657 del 16/09/1994. Alla richiesta di autorizzazione di dette targhe, dovrà essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dall'albo professionale o dall'Ente Regionale competente in materia. L'adeguamento delle caratteristiche estetiche di dette targhe, se già autorizzate, non comporta richiesta di nuova autorizzazioni.			
	<p>Zone V, B, G, R</p> <ol style="list-style-type: none"> le targhe devono essere collocate ad una altezza minima di 1,50 mt dal piano di calpestio e massima di 2,50 mt con profondità massima di cm 8. la dimensione massima consentita è di cm 50 x cm 100 la presenza di più targhe dovrà essere realizzata con apposizione di un unico portatarghe con misura max 1.20 di larghezza per 1.50 di altezza e dimensioni, caratteri e colori uniformi. l'apposizione di targhe relative ad attività professionali non sono assoggettate alla richiesta di autorizzazione se la loro misura non è superiore a centimetri quadrati 300 e sono esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità 			
caratteristiche				
L x H	profondità			zone
max 50x100	Max 0,08			G B V R
max 100x50				G B V R

SCHEDA N° 10

caratteristiche		
Tipologia Impianti 	<p>STRISCIONI, STENDARDI, GONFALONI E BANDIERE</p>	
<p>Impianto Monofacciale bifacciale impianto Pubblico impianto privato permanente temporaneo suolo pubblico suolo privato</p>		
<p>D E F I N I Z I O N E</p>	<p>elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, mancanti di superfici di appoggio o comunque non aderenti alle stesse, finalizzate alla promozione pubblicitaria e nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <p>L'esposizione di striscioni, gonfaloni, stendardi e bandiere su suolo pubblico, è ammessa unicamente per la promozione e il lancio di iniziative commerciali, per manifestazioni e spettacoli ed è limitata al periodo di svolgimento delle stesse oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive alle stesse.</p>	
<p>Zone V, B, G, R</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) a ml 10 di distanza dalle insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari; 2) a ml 20 prima dei segnali di pericolo, di prescrizione; 3) a ml 10 dopo i segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione; 4) a ml 10.00 prima e dopo le intersezioni stradali e trivi; 5) a ml 5.00 dal punto di tangenza delle curve orizzontali; 6) a ml. 5.00 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi (cunette e dossi). 7) Se su strade aperte al traffico veicolare, l'altezza dalla sede stradale minima consentita è di mt 5 		
<p>caratteristiche</p>		
L x H	profondità	zone
Le dimensioni sono variabili e soggette a valutazione dell' ufficio competente		
		

SCHEDA N° 11

<p>Tipologia Impianti</p> 		<p>CHIOSCHI</p>		<p>caratteristiche</p> <p>Impianto Monofacciale impianto Pubblico permanente suolo pubblico suolo privato</p>
<p>D E F I N I Z I O N E</p>	<p>E' consentita l'installazione di chioschi destinati alla vendita di bibite, di giornali e riviste e per apparecchi fotografici istantanei, su aree pubbliche o private ad aziende e società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, previo preventivo rilascio anche dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio comunale competente per l'eventuale occupazione di area pubblica</p> <p>Le installazioni di cui sopra che verranno ubicate su suolo pubblico, saranno sottoposte al pagamento del canone annuale di occupazione del suolo pubblico effettivamente occupato.</p>			
	<p>Zone V, B, G</p> <p>a) l'impianto deve comunque garantire la piena visibilità della segnaletica stradale; b) la parte esposta al senso di marcia dei veicoli in transito non può essere occupata da materiale pubblicitario; c) non devono intralciare il flusso pedonale sui marciapiedi; d) possono essere installati su marciapiedi aventi almeno mt 3,00 di lunghezza; e) la distanza dal ciglio del marciapiede deve essere di ml 1.50; f) potranno essere realizzati in vari colori comunque non vivaci al fine di evitare disturbi alla circolazione stradale</p>			
<p>Caratteristiche</p> <p>L x H profondità</p> <p>Le dimensioni sono variabili e soggette a valutazione dell' ufficio competente</p>		<p style="text-align: center;">zone</p> <p style="text-align: center;">G B V</p>		

SCHEDA N° 12

<p>Tipologia Impianti</p> 		<p>TENDE DA SOLE</p>		<p>caratteristiche</p> <p>Impianto Monofacciale bifacciale impianto privato permanente suolo pubblico suolo privato</p>
<p>D E F I N I Z I O N E</p>	<p>Manufatti posti all'ingresso di attività commerciali e di pubblici esercizi in genere, sui balconi e finestre di fabbricati privati,</p>			
	<p>Zone V, B, G, R</p> <p>a) tipologia a sbalzo solo in proprietà privata e su strade munite di marciapiede, ad una distanza minima di ml 0.50 dal ciglio del marciapiede ed altezza minima dal punto più basso delle tende di ml 2.20 ;</p> <p>b) devono essere compatibili con l'armonia e l'unitarietà stilistica dell'intero edificio;</p> <p>c) potranno essere installate tende a calotta solo in caso di apertura vano porta ad arco;</p> <p>d) sono ammessi i tessuti di qualsiasi composizione, inclusi quelli in fibra sintetica, plastificata o spalmata con PVC, da preferirsi tessuti in fibre acriliche o di poliestere;</p> <p>e) sono ammessi profili in acciaio, ferro, alluminio o legno con colori integrati col prospetto della facciata</p>			
<p>Caratteristiche</p> <p>L x H profondità</p> <p>Le dimensioni sono variabili e soggette a valutazione dell' ufficio competente</p>		<p>zone</p> <p>G B V R</p>		

SCHEDA N° 13

		caratteristiche	
Tipologia Impianti 		MEGA IMPIANTI sulle pareti di edifici ed impalcature anche luminosi	
D E F I N I Z I O N E		Impianti monofacciali, realizzati in materiale di qualsiasi natura, caratterizzati dalla loro grande superficie anche maggiore di mq 18 (in tal caso l' impianto sarà sottoposto alla valutazione dell'ufficio preposto) interamente vincolati ed in aderenza a pareti di edifici ed in sopralzo al solaio di copertura. Le strutture in elevazione dal solaio di copertura potranno avere impianto di illuminazione diretta o indiretta.	
Zone B , G		a) le installazioni potranno avvenire in particolare su fronti ciechi di edifici, ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione benché rigidamente fissati su di essi con idonei ancoraggi; b) dovranno essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici c) si dovrà esibire il titolo di proprietà dell'edificio o autorizzazione del condominio che autorizza l'installazione dell'impianto; d) Nel caso dei complessi commerciali della media e grande distribuzione di vendita, sono considerate insegne pubblicitarie, soggette al pagamento del canone annuale, come previsto ; e) Le insegne pubblicitarie applicate direttamente sulle facciate degli edifici a destinazione commerciale, possono essere autorizzate con il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento edilizio. L'imposta sarà dovuta dal momento in cui l'insegna pubblicitaria sarà visibile, a prescindere dalla fine dei lavori, di cui al titolo abilitativo.	
Caratteristiche			
L x H	profondità	zone	
> 18 mq	Max 0,40	G B	

SCHEDA N° 14

<p>Tipologia Impianti</p> 	<p>TOTEM</p>	<p>caratteristiche</p> <p>Impianto Monofacciale bifacciale impianto Pubblico impianto privato permanente suolo pubblico suolo privato</p>
<p>DEFINIZIONE Elementi tridimensionali e multifacciali, vincolati al suolo con idonei ancoraggi, finalizzati alla diffusione dei messaggi pubblicitari.</p>		
<p><u>Zone V, G, B</u></p> <p>a) realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e caratterizzati da telai interni in ferro o acciaio, per l'esposizione dei messaggi e da cornici di finitura e potranno essere completati da impianto di illuminazione diretto o indiretto</p> <p>b) sui marciapiedi con larghezza di almeno mt 3.00 e comunque ad una distanza minima di mt 1.50 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata;</p> <p>c) ad una distanza di mt 2.00 minimo dai balconi e dalle facciate di edifici in genere;</p> <p>d) la profondità degli impianti non potrà essere superiore a cm 70.</p> <p><u>Zona V, B</u> in caso di messaggio variabile tempo di esposizione di ogni messaggio non dovrà essere inferiore al minuto per impianti posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli</p> <p>per tali impianti si seguono le stesse prescrizioni adottate per i cartelli pubblicitari con la sola differenza che tra due impianti di questa tipologia ci deve essere una distanza di almeno 30 mt</p> <p>Non è consentita l'installazione di impianti a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia degli autoveicoli;</p> <p>l'altezza degli impianti non potrà essere superiore a mt 5.00 dal marciapiede e dal suolo in genere;</p> <p><u>zona G</u> è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e privato nel rispetto delle seguenti condizioni :</p> <p>a) a mt 10 prima dalle intersezioni e a mt 10 dopo le intersezioni;</p> <p>b) gli impianti devono essere collocati parallelamente al senso di marcia;</p> <p>c) a mt 10 prima e a mt 5 dopo i segnali stradali di indicazione pericolo e di prescrizione e dagli impianti semaforici;</p> <p>d) ad almeno a mt 1,00 dal ciglio del marciapiede o in assenza a mt 2,00 dalla striscia bianca delimitazione della carreggiata;</p> <p>e) a mt 15.00 da cartelli ed altri mezzi pubblicitari.</p> <p>f) l'altezza degli impianti non potrà essere superiore a mt 5.00 dal marciapiede e dal suolo in genere;</p>		
<p>caratteristiche</p>		
<p>H</p>	<p>profondità</p>	<p>zone</p>
<p>Max 35,00 mt con sovrastanti loghi delle strutture esistenti nel sito d'intervento.</p>	<p>Max 0,70 mt</p>	<p>G</p>



Max 2,50 mt		V	
-------------	--	----------	--

SCHEDA N° 15

		caratteristiche	
Tipologia impianti 		OROLOGI	
		Impianto Monofacciale impianto pubblico permanente privato suolo pubblico suolo privato	
D E F I N I Z I O N E	Su suolo pubblico ad aziende o società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta l'installazione di orologi, strutture di arredo urbano finalizzate alla fornitura di servizio pubblico, rigidamente vincolate al suolo con idonei ancoraggi e completate da uno spazio mono o bifacciale finalizzato alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici e potranno essere completate da impianto di illuminazione diretto		
	L'amministrazione Comunale potrà affidare anche in esclusiva nel centro abitato, con Convenzione ad azienda o società specializzata ed abilitata che ne farà richiesta, l'installazione di orologi su suolo pubblico comprensivi di spazi pubblicitari. Per tale servizio reso alla città, come prevede l'art. 49 lettera E del D.Lgs 15/11/93 N. 507 gli spazi pubblicitari collocati sugli stessi, saranno esenti dal pagamento dell'imposta annuale sulla pubblicità a condizione che per tutto il periodo della convenzione venga effettuata la manutenzione degli stessi.		
<p>Zone V, B, G, R</p> <p>a) Devono essere installati garantendo in ogni caso una distanza minima dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata di mt 2.00;</p> <p>b) a mt 50 dalle intersezioni stradali e trivi;</p> <p>c) a mt 20 prima e dopo i segnali stradali;</p> <p>d) a mt 20 da altri impianti pubblicitari ed arredo urbano recante pubblicità.</p>			
caratteristiche			
L x H in mt	profondità	zone	
0,30 x 2,50	Max 0,30	G B V R	
			

SCHEDA N° 16

Tipologia impianti 		<p>PANCHINE</p>	caratteristiche impianto Monofacciale impianto privato impianto pubblico permanente suolo pubblico
D E F I N I Z I O N E	E' consentita su tutto il territorio comunale, ad aziende e società specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di panchine in vari materiali , elementi di arredo urbano finalizzati alla fornitura di servizi. Rigidamente vincolate al suolo e completate da un unico spazio monofacciale finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici		
	Zone V , B , G , R a) che vengano installate comunque ad una distanza di almeno mt 2.50 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata; b) lo spazio pubblicitario su ogni panchina non dovrà superare i mq 0.70.		
caratteristiche L x H profondità			
Le dimensioni sono variabili e soggette a valutazione dell' ufficio competente			

SCHEDA N° 17

<p>Tipologia impianti</p> 		<p>QUADRI TURISTICI mono o bifacciali ed altri elementi di arredo urbano</p>		<p>caratteristiche</p> <p>impianto Monofacciale impianto privato impianto pubblico permanente suolo pubblico</p>	
<p>D E F I N I Z I O N E</p>		<p>Elementi di arredo urbano, realizzate in vari materiali rigidamente vincolate al suolo, non rientranti nelle tipologie elencate, in tutti punti verde della città, comprese le aiuole spartitraffico,</p>			
<p>Zone G B V R</p> <p>a) dovranno essere installate all'interno delle aree verdi ed aiuole; b) non potranno avere dimensioni superiori a mt 2.50 x 2.00 per facciata;</p>					
<p>caratteristiche</p>					
<p>L x H</p>	<p>profondità</p>	<p>zone</p> <p>G B V R</p>			
<p>Le dimensioni sono variabili e soggette a valutazione dell' ufficio competente</p>					

SCHEDA N° 18

		caratteristiche	
Tipologia impianti 		STAZIONI DI SERVIZIO CARBURANTI	
		Impianto Monofacciale impianto privato impianto pubblico permanente suolo pubblico	
D E F I N I Z I O N E	E' consentita su tutto il territorio comunale l'installazione di insegne e cartelli nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio annesse.		
Zone V , B , G		<ol style="list-style-type: none"> Nelle stazioni di servizio carburanti ubicate sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs 30/04/1992 N. 285, la superficie complessiva di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari non dovrà superare l'1% delle aree occupate dalle stazioni di servizio carburanti e dalle aree medesime; mentre sulle strade di tipo C ed F, definite come sopra, la superficie non potrà superare il 5%. Nelle strade di tipo D ed E, come definite in precedenza, la superficie complessiva non dovrà superare il 10% delle aree occupate. le insegne e i cartelli pubblicitari, relativi alle stazioni di servizio carburanti, potranno essere posizionati anche perpendicolarmente ai sensi di marcia dei veicoli a non meno di mt 2.00 dalla fascia bianca di delimitazione della carreggiata, purché interamente contenuti nell'area di servizio. 	
caratteristiche			
L x H	profondità	zone	
Le dimensioni sono variabili e soggette a valutazione dell' ufficio competente		G B V	
			

Art. 16 - Conformità al piano

1. Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi al fine di conformarsi al presente Piano, se ciò non fosse possibile, dovranno essere dimessi.
2. La verifica di conformità al presente Piano, dovrà avvenire nel termine di novanta gg dall'approvazione del Piano, decorso tale termine gli impianti saranno considerati abusivi e si provvederà alla rimozione in danno.
4. Le autorizzazioni per l'installazione degli ulteriori impianti privati, assimilabili fino alla superficie globalmente consentita, verranno rilasciate dal Settore Assetto del Territorio solo nel rispetto di tutte le norme e condizioni del presente Piano.

Art. 17 - Impianti non compresi nel Piano

1. Non rientrano nelle quantità definite ammissibili del presente Piano, ma trovano in esso la loro disciplina per altri aspetti:
 - a. le installazioni pubblicitarie poste in opera all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando la pubblicità esposta si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata.
 - b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superano la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c. i manufatti adibiti a pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d. i manufatti pubblicitari, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e. i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie installati all'interno di mezzi di trasporto collettivo;
 - f. i manufatti destinati ad esposizioni pubblicitarie comunque effettuate in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g. i manufatti destinati alla affissioni di avvisi funebri;
 - h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento;

TITOLO IV IMPIANTI AFFISSIONALI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRIVATA

Art.18 - Conservazione, adeguamento ed installazione di impianti di proprietà Comunale

1. Il Comune avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei propri impianti affissionali esistenti sul territorio, al loro adeguamento nel rispetto del presente Piano nonché, all'ulteriore potenziamento degli impianti in particolare quelli con dimensioni mt. 2.00 x 1.50 e dimensioni mt. 1.00 x 0.70, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano .
2. gli impianti pubblici dovranno essere con struttura esterna e telaio in ferro e pannello centrale in lamiera zincata o preverniciata.
3. tutti i manufatti innanzi specificati saranno sormontati da una targa contenente lo stemma del Comune, la scritta "Comune di Afragola – NA" e "Servizio Affissioni e Pubblicità", indipendentemente se trattasi di impianti destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale, sociale o necrologica e commerciale.

Art. 19 - Impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura commerciale

Ai sensi del D.Lgs 15/11/93 N. 507 e successive modifiche, le affissioni dei manifesti, sugli impianti monofacciali di proprietà del Comune destinati alla pubblicità di natura commerciale, dovranno essere effettuate, a cura del Comune o del Concessionario, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a** - rispettare l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
- b** - mettere a disposizione del privato l'elenco delle posizioni utilizzate, con indicazione del quantitativo dei manifesti che si potranno affiggere;
- c** - esporre, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati all'affissione ed il registro cronologico delle commissioni. versati;
- d** - al Comune è dovuta la maggiorazione del 100% del diritto, ogni volta che il committente richieda, espressamente, che l'affissione venga eseguita su spazi e strade da lui prescelte, qualora l'indicazione delle strade consenta di individuare gli spazi.

Art. 20 - Impianti comunali destinati all'affissione di manifesti di natura istituzionale – sociale - necrologica o privi di rilevanza economica

1. L'affissione di manifesti di natura istituzionale, sociale, necrologica e politica o, comunque, privi di rilevanza economica da effettuarsi su impianti monofacciali di proprietà comunale, dovranno attenersi, a quanto stabilito dal D.Lgs 15/11/93 N. 507 e successive modifiche e dal presente Piano
2. Sono comunque istituzionali i manifesti redatti su carta intestata del Comune e sottoscritti dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dagli Assessori e dai Dirigenti degli uffici comunali, con particolare riferimento a quelli preposti all'indizione di gare pubbliche.

3. Le affissioni di cui al presente articolo dovranno aver luogo sugli impianti a ciò appositamente destinati, salvo, eventuali deroghe per particolari motivi di ordine pubblico.

Art. 21 - Impianti destinati a privati per l'affissione di manifesti di natura commerciale

1. E' consentita ad aziende e società pubblicitarie specializzate abilitate che ne faranno richiesta e comunque a soggetti diversi dal Concessionario del Servizio pubblico, l'installazione di cartelli affissionali mono e bifacciali alle condizioni previste dalle allegate schede tecniche del presente Piano;

Art. 22 Impianti pubblicitari previsti in connessione con l'arredo urbano

1. E' consentita su suolo pubblico e privato, ad aziende e società pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di arredo urbano con abbinati spazi pubblicitari mono e bifacciali con valenza di pubblica utilità definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta nel rispetto di quanto determinato nelle allegate schede tecniche del presente Piano.

Art. 23 Impianti pubblicitari previsti in piano particolareggiato di arredo urbano di iniziativa privata

1. E' consentita su suolo pubblico, ad aziende e società pubblicitarie specializzate ed abilitate che ne faranno richiesta, l'installazione di arredo urbano o di impianti pubblicitari con valenza di pubblica utilità definibili di arredo urbano, da destinare alla pubblicità e all'affissione diretta, nel rispetto nel rispetto di quanto determinato nelle allegate schede tecniche del presente Piano.

TITOLO V AUTORIZZAZIONE

Art. 24 Premessa

- 1) Gli impianti autorizzati esistenti dovranno adeguarsi per rispettare i principi sanciti nel presente Piano.
- 2) Gli impianti e manufatti pubblicitari di cui alle lettere a), b),d), e), art. 17, Titolo III potranno essere installati senza l'autorizzazione del Comune, ferme restando la corresponsione di quanto, eventualmente, dovuto per il canone sulla pubblicità.
- 3) L'Amministrazione Comunale prende atto del precedente regime autorizzatorio previsto per le insegne di esercizio, cartelli ed altri impianti pubblicitari e dispone, ai sensi e per gli effetti del [D.Lgs 15/12/1997 n. 446](#), che tutti gli impianti di proprietà comunale e privata previsti nel presente Piano sono vincolati a tale regime.
- 4) Soggetti legittimati ad ottenere il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, di proprietà privata costitutivi del presente Piano, potranno essere solo coloro che hanno i seguenti requisiti: iscrizione presso la Camera di Commercio/Artigianato ed Albi Professionali.
- 5) le Aziende e Società Pubblicitarie, dovranno fornire anche la Licenza di P.S. che li abilita al noleggio della pubblicità per conto terzi e Polizza di Assicurazione a copertura della R.C..
- 6) E' soggetta all'autorizzazione la pubblicità effettuata negli stadi e negli altri impianti sportivi, anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali scoperte, nelle gallerie commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico e simili.

Art.25 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare sul territorio comunale impianti pubblicitari ovvero richieda la variazione di quelli già installati, è soggetto alla preventiva autorizzazione comunale.
2. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere indirizzata al Settore Assetto del Territorio e dovrà contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità, residenza, codice fiscale del soggetto richiedente;
 - b) strada, piazza, numero civico relativi alla collocazione;
 - c) ragione sociale della ditta/società che deve provvedere alla realizzazione e all'installazione dell'impianto pubblicitario, P. IVA e licenza di P.S. se trattasi di azienda o società pubblicitaria.

Alla domanda dovranno essere allegati in 4 copie i seguenti elaborati, a firma di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale:

- a) planimetria di zona in scala opportuna (1:1000 – 1:2000) con l'ubicazione dell'intervento;
 - b) progetto dell'impianto in scala 1: 20 – 1: 50, con specifica indicazione dei materiali utilizzati;
 - c) particolare planimetrico dal quale risulti la larghezza del marciapiede, il posizionamento della segnaletica verticale, delle insegne ed impianti pubblicitari e dell'arredo urbano esistente;
 - d) bozzetto a colori del messaggio pubblicitario da esporre se la domanda riguarda insegne e cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - e) relazione tecnica, attestante la stabilità dell'impianto da installare, asseverata da un tecnico abilitato iscritto al relativo ordine professionale;

 - f) documentazione fotografica a colori, nel formato 10 x 15, dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici della zona in cui si intende realizzare l'impianto pubblicitario;
 - g) la durata dell'installazione;
 - h) una dichiarazione con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
 - i) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada statale, provinciale o regionale) o nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;

 - l) eventuali documenti che il Comune intenderà richiedere per l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dell'utilizzazione del bene pubblico da parte di un privato e dell'incidenza che ciò determina sull'ambiente;
3. La richiesta di installazione di più mezzi pubblicitari può essere effettuata con una sola istanza;
 4. La domanda potrà essere presentata oltre che dal fruitore o utilizzatore finale dell'impianto anche dalla ditta produttrice o fornitrice dell'impianto stesso.
 5. L'Ufficio Protocollo Generale del Comune ricevente la domanda, restituirà all'interessato una delle copie del progetto presentato riportando sugli stessi gli estremi del ricevimento.
 6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere predisposta come da modelli (allegato A);
 7. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata con le medesime modalità della prima istanza prima della scadenza della precedente autorizzazione.
 8. **Per gli impianti pubblicitari con superficie superiore a mq. 14 i commi da 1 a 7 del presente articolo non si applicano e l'Amministrazione provvede alla scelta del privato contraente attraverso procedure ad evidenza pubblica tra coloro che hanno i requisiti richiesti dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 38 D.Lgs. 163/2006;**
 9. **La gara sarà aggiudicata al privato che offrirà incrementi sul canone ricognitorio di cui all'articolo 59 del presente regolamento e verrà riproposta alla scadenza dell'autorizzazione;**
 10. **Eventuali autorizzazioni ancora vigenti relative agli impianti di cui al precedente comma 8, sono revocate.**

Art. 26 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento rappresenta il referente per tutti gli atti e procedimenti collegati all'istanza presentata.

Art. 27 - Istruttoria e integrazione della richiesta

Nel caso in cui la richiesta non sarà corredata da tutta o parte della documentazione prevista, il responsabile del procedimento dovrà farne richiesta, entro trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non verrà prodotta entro altri trenta giorni, la richiesta verrà sospesa e dopo altri ulteriori trenta giorni infruttuosi verrà archiviata.

Art. 28 - Rilascio dell' autorizzazione

L'Ufficio Assetto del Territorio, acquisito il parere della Polizia Municipale a seguito e a completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento con:

- autorizzazione semplice per insegne, cartelli pubblicitari, targhe, arredo urbano, Segnaletica pubblicitaria e direzionale, striscioni, stendardi, gonfaloni etc.. da installare in zona non vincolata;
- atto complesso costituito dall'autorizzazione e dal consenso della Soprintendenza per le installazioni nei pressi di immobili vincolati ex legge 1089/39 o su aree prospicienti ad essi;
- atto complesso costituito dall'autorizzazione e da decreto del Sindaco ex art. 14 legge 1497/39 per le installazioni da realizzare su aree vincolate ex legge 1497/39;
- atto complesso costituito dall'autorizzazione e dalla presa d'atto dell'avvenuta applicazione della sanzione ex art. 15 della legge 1497/39 da parte dell'Ufficio competente;

Il Settore Assetto del Territorio, entro i 45 giorni successivi alla presentazione della documentazione completa, concederà o negherà l'autorizzazione con diniego motivato.

Il provvedimento di autorizzazione sarà rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Assetto del Territorio, previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- a) Versamento del canone effettuato su apposito bollettino di c/c intestato al Comune;
- b) Marca di bollo vigente;
- c) Eventuale versamento per spese di sopralluogo;
- d) Eventuale versamento a titolo di deposito cauzionale;

l'eventuale somma richiesta a titolo di cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Assetto del Territorio del Comune, tenuto conto delle particolari fasi dell'installazione interessanti l'arredo urbano e l'ambiente. Detta somma, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di TRENTA giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio della regolare esecuzione dell'installazione e dell'inesistenza di danni sul territorio;

le autorizzazioni verranno rilasciate sempre salvo i diritti dei terzi;

non si configura, in ogni caso, autorizzazione per silenzio assenso di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/90, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale comporta valutazioni tecniche e discrezionali. Il Settore Assetto del Territorio è tenuto sempre a comunicare espressa determinazione in merito ad istanze finalizzate al rilascio di autorizzazioni;

Art. 29 - Megaposter e ponteggi

Per quanto concerne la tipologia denominata impianti luminosi “mega poster” laddove l’installazione avvenga su beni privati, dovrà essere attestata la disponibilità del soggetto proprietario dell’immobile; qualora si tratti di ponteggi, è necessario il consenso congiunto sia dell’impresa esecutrice dei lavori e proprietaria dei ponteggi che del proprietario dell’immobile, nonché l’esplicita dichiarazione del tecnico Direttore dei lavori, della conformità dell’installazione alle norme tecniche di sicurezza.

Art. 30 - Contenuto del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:

1. i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l’autorizzazione;
2. la misura del mezzo pubblicitario;
3. la durata dell’installazione;
4. le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
5. gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
6. gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell’autorizzazione;
7. l’importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
8. la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la revoca dell’autorizzazione;
9. l’ammontare della cauzione, ove dovuta

Art. 31 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione

L’installazione di tutti gli impianti e manufatti pubblicitari dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, e prima dell’inizio dei lavori di installazione, il titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare la ragione sociale della ditta che eseguirà l’installazione, con dichiarazione di accettazione da parte della stessa ditta..

Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:

1. verificare periodicamente il buono stato dell’insegna, cartello pubblicitario, segnaletica pubblicitaria o direzionale, arredo urbano e manufatti pubblicitari in genere e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di degrado, sia dell’aspetto estetico che di quello statico, che possa influire negativamente sull’arredo urbano;
2. approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
3. ripristinare l’assetto dell’area a proprie spese, entro 10 giorni dalla richiesta degli uffici comunali, nel caso in cui dall’installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull’area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio. Tale termine dovrà essere rispettato anche qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Comune procederà alla revoca dell’autorizzazione ed alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese;

4. provvedere alla rimozione di quanto installato in caso di rinuncia, scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, ovvero a seguito di motivata richiesta da parte del Comune;
5. pagare entro i termini di legge di ogni anno l'imposta comunale sulla pubblicità;
6. le aziende società pubblicitarie dovranno obbligatoriamente stipulare apposita polizza Assicurativa a copertura di R.C. per tutto il periodo dell'Autorizzazione;
7. su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, al fine di facilitare i controlli ed indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta o cimasa con gli estremi dell'autorizzazione (numero e data). Il contrassegno non deve superare le misure di cm 30x15 e dovrà essere sostituito ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta avverrà una variazione di uno dei dati su di essa riportati

Art. 32 - Durata dell'autorizzazione

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti o temporanee. Sono permanenti le pubblicità costituite a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzati con atti di carattere pluriennale.
Le autorizzazioni permanenti scadono il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio. Le autorizzazioni rilasciate per l'installazione di impianti pubblicitari presso la sede dell'esercizio o sue pertinenze, si intendono automaticamente rinnovate alla scadenza del triennio. Dopo tale periodo l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche che riterrà opportune. Le autorizzazioni rilasciate per l'installazione di impianti di cartellonistica e di affissione si intendono rinnovate automaticamente per altri tre anni. Allo scadere del secondo triennio dovrà essere presentata istanza di rinnovo. Le autorizzazioni conseguenti al rinnovo scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di rilascio e si intendono tacitamente rinnovate per ulteriori tre anni. Viene sospeso il rilascio e non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata. Decorsi i sessanta giorni dall'intimazione al pagamento del canone l'autorizzazione e il rinnovo vengono revocati e gli impianti pubblicitari se collocati sono considerati abusivi.
2. Per la pubblicità temporanea su suolo pubblico e privato l'autorizzazione avrà validità così come previsto dalle indicazioni del piano
3. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito, da leggi dello Stato o della Regione, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi, fatto salvo nei casi di subentro in attività produttive, se i mezzi pubblicitari non subiscono alcuna modifica.

Art. 33 - Rinnovo dell'autorizzazione

La richiesta di rinnovo autorizzazione dovrà essere presentata all'Ufficio Assetto del Territorio, sessanta prima della scadenza naturale. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata con le medesime modalità della prima istanza prima della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 34 - Revoca, modifica, e duplicati dell'autorizzazione

Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione dei mezzi pubblicitari.

La revoca dell'autorizzazione si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:

1. quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
2. per inadempimento degli obblighi relativi dall'autorizzazione ;
3. per mancato versamento dell'intero importo del canone o di due rate nei termini previsti;
4. quando l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno senza possibilità di appello da parte del titolare dell'autorizzazione.

Il mancato ritiro dell'autorizzazione, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta, entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, comporta la revoca della stessa. Sono ammesse deroghe alla prescrizione di cui sopra qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta validamente motivata.

Alla domanda per ottenere un duplicato dell'atto dell'autorizzazione deve essere allegata una dichiarazione redatta ai sensi del precitato D.P.R. 445/00 contenente la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi in opera.

Art. 35 - Cessazione, rinuncia e scadenza dell'autorizzazione

1. La denuncia di cessazione della pubblicità, la revoca o la scadenza naturale dell'autorizzazione comportano l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto nonché il ripristino delle condizioni preesistenti. In caso di impianti su suolo privato, in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato, della rimozione integrale dell'impianto e ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 53 e 54 del presente Regolamento.

2. La rinuncia dell'autorizzazione deve essere presentata all'Ufficio Assetto del Territorio e Tributi entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno successivo.

3. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq, l'esenzione, di cui all'art. 2 bis della Legge 75/02, viene applicata a partire dall'anno successivo.

Art. 36 - Ripristino dello stato dei luoghi

Nel momento in cui l'autorizzazione cesserà per qualsiasi motivo, o verrà ordinata la rimozione di un impianto abusivo, è fatto obbligo al titolare dell'impianto di ripristinare lo stato delle cose e dei luoghi che hanno subito alterazioni per effetto dell'impianto stesso.

E' fatto obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi, entro le dodici ore successive alla conclusione della promozione pubblicitaria, manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

In caso di inottemperanza provvederà l'Amministrazione Comunale o il Concessionario pubblico, a spese dell'inadempiente.

Art. 37 - Vigilanza

Nell'ambito del territorio comunale gli Agenti di Polizia Municipale ed il personale addetto degli Enti proprietari delle strade che attraversano il territorio comunale, dovranno vigilare, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi dovranno vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

TITOLO VI – L'APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 38 - Ambito di applicazione

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507, e viene istituito il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente la cui istituzione è prevista dall'art.62 del citato D.Lgs. n. 446/97.
2. Nel territorio del Comune di AFRAGOLA (prov. Napoli) è esclusa l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità disciplinata dagli articoli da 1 a 24 del D.Lgs. n. 507/93.

Art. 39 - Classificazione del Comune

Ai fini del presente capo il Comune appartiene alla Classe III

Art. 40 - Suddivisione del territorio comunale

1. L'ammontare del canone d'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari è determinato su base tariffaria.
2. Le tariffe di riferimento sono graduate in rapporto alle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, dell'impatto ambientale dei mezzi utilizzati e della popolazione residente.
3. Al fine di articolare le tariffe in relazione alle caratteristiche urbanistiche dell'Ente e dell'impatto ambientale, il territorio comunale è suddiviso in QUATTRO categorie, così come esplicitato all'art.3.

Art. 41 - Luogo dell'installazione

1. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati, soggetti a servitù di

pubblico passaggio, oltre alla tariffa stabilita per l'autorizzazione è dovuto anche il canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 42 - Installazioni dei mezzi pubblicitari su spazi e beni privati

1. L'installazione del mezzo pubblicitario effettuata su spazio e bene privato è comunque soggetta ad autorizzazione da parte del Comune col pagamento del canone pubblicitario, nonché di nullasta degli altri comproprietari (o amministratore condominiale).

Art. 43 - Natura ed oggetto del Canone

1. Il canone previsto dal presente Regolamento è il corrispettivo che deve essere pagato a fronte di un provvedimento amministrativo di autorizzazione emesso dal Comune di Afragola che consente al richiedente di installare od effettuare iniziative pubblicitarie nell'ambito del territorio comunale. Il canone è altresì dovuto in caso di installazioni pubblicitarie abusive, fatte salve le sanzioni.

2. Il canone è corrisposto in base alle tariffe determinate dal Comune per le singole fattispecie.

3. Ai sensi della legge 75/02 art.2 bis, comma 1, il canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 44 - Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Obbligato al pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è il titolare del relativo provvedimento d'autorizzazione. E' solidamente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

2. Parimenti tenuto al pagamento del canone è colui che effettua l'installazione dei mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione.

3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti, di cui ai precedenti comma, non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

Art.45 Approvazione delle Tariffe

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe approvate dalla Giunta Comunale con la deliberazione da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art.62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446.

2. La mancata deliberazione nel termine in cui al comma precedente comporta, per l'anno successivo, la proroga delle tariffe in vigore nell'anno precedente

Art.46 Modalità per l'applicazione delle tariffe

Per determinare le tariffe delle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente:

A) Norme a carattere generale:

a) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tenere conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupate da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;

b) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;

c) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti opache la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;

d) per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alle superfici di ogni singola facciata.

B) Norme specifiche:

a) Sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;

b) il canone per la pubblicità all'esterno di veicoli per il trasporto pubblico, è dovuto soltanto se la licenza di esercizio è rilasciata dal Comune di Afragola. I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203 comma 2, lett. q) del D.P.R. 495/92, se operano nel territorio del Comune con sosta permanente o continuativa, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario della strada e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza;

c) il canone per la pubblicità esterna installata su veicoli ad uso privato e loro eventuali rimorchi:

- se effettuata per conto proprio da un'impresa è dovuto, fermo restando l'esenzione prevista dal successivo art. 52 lett. m) se il proprietario è residente in Afragola ovvero se l'impresa ha in Afragola la sede o una dipendenza o una succursale;

- se effettuata per conto altrui a titolo non oneroso è dovuto per il periodo in cui i veicoli operano nel territorio del Comune di Afragola;

il canone previsto al precedente punto c) è dovuto dall'eventuale rimorchio (considerato come veicolo autonomo) anche se lo stesso circoli occasionalmente;

d) il canone d'applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi;

e) il canone d'applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuta per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;

f) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto per la diffusione della pubblicità, ovvero per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite (dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 dei giorni non festivi);

g) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;

h) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;

i) i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come un unico mezzo pubblicitario.

Art.47 Modalità di determinazione del canone

1. Il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportate all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati, tenuto conto delle tariffe approvate. Il canone minimo non può essere inferiore a quello corrispondente a 10 giorni;
2. Il canone annuo o giornaliero deve essere indicato nell'atto dell'autorizzazione;
3. Per l'insegne di esercizio il canone è commisurato alla superficie di ogni insegna posta in essere nell'esercizio stesso arrotondata per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso , oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore. Per gli altri mezzi pubblicitari, se inferiore al metro quadrato, le superfici si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore.

Art.48 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Autorizzazioni di durata inferiore o uguale all'anno:
il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e completato entro la data di scadenza della stessa.
2. Autorizzazione di durata superiore all'anno:
il primo pagamento deve essere corrisposto al rilascio dell'autorizzazione ed è commisurato al tempo intercorrente fra la data di collocazione, che si dà per avvenuta quindici giorni dopo la data di autorizzazione ed il 31 dicembre successivo.
Il canone relativo agli anni successivi è commisurata da anno solare; il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. Il pagamento del canone può essere effettuato mediante:
 - versamento sul c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune;
 - versamento ad altri soggetti, individuati tra quelli previsti dall'art.52, comma V del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, nel caso in cui sia affidata la riscossione del canone.
4. Ove l'importo del canone sia superiore ad € 1.549,37 =, su richiesta del contribuente, può essere concessa dal Dirigente Responsabile della Risorsa di Entrata **o dal Concessionario**, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, a fronte di cartelle di pagamento, avvisi di contestazione secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, oltre al rimborso della spesa.
5. La rateazione non è consentita se il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni per qualsiasi tipologia di entrata e/o di tributo.
6. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a € 7.000,00 ed i 5 anni se superiore. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a € 120,00.
7. Qualora le somme rateizzate superino l'importo di € 7.000,00 deve essere richiesta in casi di dubbia esigibilità, adeguata garanzia fidejussoria o bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.

TITOLO VII – DIVIETI, LIMITI, AGEVOLAZIONI

Art.49 Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

Il Funzionario Responsabile del Procedimento, tenuto conto delle disposizioni del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni contenute in leggi e Regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia l'autorizzazione all'installazione quando:

1. venga richiesta l'installazione di mezzi pubblicitari in luogo di interesse storico od artistico o nelle loro immediate adiacenze;
2. i mezzi pubblicitari debbano essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezza naturali, paesaggistiche ed ambientali;
3. venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;
4. venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;
5. venga richiesta l'acquisizione di segnali reclamistici orizzontali sulle strade;
6. l'installazione di mezzi pubblicitari debbano essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero;
7. l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese o altri edifici di culto;
8. i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l'autorizzazione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse storico, culturale ed artistico;

9. l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari.

E' vietato su tutto il territorio comunale la pubblicità eseguita mediante il volantinaggio con apposizione dei volantini sui veicoli in sosta.

Art.50 Pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 19,00 dei giorni non festivi ed è sempre vietata in concomitanza delle consultazioni elettorali, dell'1 e 2 novembre e del Venerdì Santo;

2. E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 100 metri da: case di cura privata, cimiteri, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.

3. La pubblicità sonora non può eccedere i limiti massimi di esposizione al rumore fissate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991.

Art.51 Riduzione del canone

1. Il canone è ridotto alla metà:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, per lo svolgimento dei compiti previsti dai rispettivi Statuti;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art.52 Esenzioni dal pagamento del canone

Sono esenti dal pagamento:

a) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

b) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni e prestazione di servizi quando si riferisca all'attività degli stessi esercitata nonché le forme di diffusione di messaggi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, disposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essa esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze nel punto di vendita, relativi all'attività svolta, riguardanti indicazioni di mero servizio;

d) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;

- e) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché la superficie non sia superiore ad un quarto di metro quadrato, posizionati da privati;
- f) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- g) la pubblicità effettuata attraverso la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi telematici, purché non effettuata con mezzi, collocati all'esterno, con modalità che possano comunque incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente;
- h) la pubblicità relativa ai giornali, escluse le insegne, ed alle pubblicazioni periodiche, se è esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i) quando l'installazione del mezzo è obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento, purché vengano rispettate le limitazioni imposte dal presente Regolamento e sempre che le dimensioni del manufatto, ove non espressamente stabilite, non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- j) insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro e che svolgono esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, ricreative e sportive;
- k) i segnali di indicazione, purché conformi alle disposizioni dettate dall'art.39 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.241, recante il nuovo codice della strada e dagli artt. da 124 a 136 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni;
- l) la pubblicità esposta presso le stazioni e le fermate dei servizi di trasporto e parcheggio pubblico o nelle pensiline se inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- m) l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa sui veicoli dell'impresa stessa;
- n) la pubblicità effettuata dallo Stato per i propri fini istituzionali;
- o) le insegne, targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
- p) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- q) le preinsegne di informazione turistica.

TITOLO VIII – PROCEDURA DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

Art.53 Sanzioni amministrative e interessi

1. Alle iniziative pubblicitarie prive della preventiva autorizzazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della relativa tariffa (art.62 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 446/97). Per i mezzi pubblicitari collocati presso la sede dell'esercizio dell'attività, qualora la sanzione pecuniaria relativa alla tariffa non si dovuta, si applica la sanzione di Euro 320,00 indipendentemente dai numeri di impianti collocati. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.23 del D.Lgs. 285/92 ovvero, se non comminabili, di quelle stabilite dall'art.24 comma 2 del D.Lgs. 507/93, come modificato dalla Legge 388/00 art.145 lett. c) nella misura compresa tra Euro 206,58 ed Euro 1.549,37 (art.62 comma 4 D.Lgs. 446/97). Tale sanzione amministrativa è irrogata automaticamente sia ai proprietari dei servizi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.

Ai fini della determinazione del canone e della relativa sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità abusiva a carattere permanente si intende iniziata dal 1 gennaio dell'anno in cui viene elevato verbale di contestazione. La pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stata accertata la violazione.

2. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'esposizione pubblicitaria, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa da un minimo di 25 ad un massimo di 500 Euro, con contestazione a partire dalla rendicontazione da parte del Concessionario o altro preposto.

3. Al pagamento dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.

Art.54 Pubblicità abusiva – sanzioni accessorie

1. Per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il Comune diffida l'interessato alla rimozione degli impianti ed in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio anche tramite impresa addebitando ai responsabili le spese

sostenute. In attesa della rimozione il Comune procede alla copertura della pubblicità. Il Comune può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.

2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e verrà depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 30 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre la confisca del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/81 e s.m.i.

3. Il Comune, a mezzo dei propri dipendenti autorizzati dal Sindaco, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.

Art.55 Regolarizzazione mezzi pubblicitari

1. Ai sensi del disposto dell'art.24 comma 5/bis D.Lgs. 507/93, qualora il soggetto, contravvenuto per aver collocato mezzi pubblicitari presso la sede dell'esercizio, dell'attività o nelle sue immediate pertinenze senza la preventiva autorizzazione, intende regolarizzare la propria posizione, può, presentare domanda, redatta ai sensi del presente Regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.

2. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.

3. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1° gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto il canone maggiorato della sanzione.

Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.

4. I soggetti che intendono regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono proseguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario ed in analogia a quanto previsto nel precedente comma 3, un'indennità raggugliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un quarto.

Art.56 Riscossione coattiva e sanzioni

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata:

a) direttamente in proprio dall'Ente o affidata ad altri soggetti, ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n.639.

b) Sull'ammontare del canone sono dovuti gli interessi di mora, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.

Art.57 Rimborsi

1. Gli interessati possono richiedere le maggiori somme versate, e non dovute, con apposita domanda rivolta al competente ufficio del Comune, nel termine di trenta giorni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il funzionario responsabile provvede al rimborso delle somme versate e non dovute entro novanta giorni dalla data di ricezione della relativa domanda.

Art.58 Attività di verifica e controllo

1. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento delle entrate proprie, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, art.1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) i controlli e gli accertamenti conseguenti vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione di piano esecutivo di gestione, altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento su entrata tributaria e/o patrimoniale e dell'ammontare del recupero.

2. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e di controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto, in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

TITOLO IX – CANONE RICOGNITORIO

Art. 59 – Canone ricognitorio

1. Coloro i quali, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, siano autorizzati ad installare impianti pubblicitari di superficie superiore a mq 14, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del presente regolamento, devono versare un Canone Ricognitorio al Comune, che comunicherà le modalità di versamento, preventivamente al rilascio del titolo autorizzativo;

2. L'ammontare di tale Canone, con un minimo di € 1000,00, oltre IVA se dovuta, ad impianto viene determinato in sede di procedura ad evidenza pubblica, quale criterio di aggiudicazione.

3. In caso di rinnovo, anche tacito, dell'autorizzazione o del permanere degli impianti anche in assenza di autorizzazione, il Canone di cui al comma 1 è dovuto al Comune ogni tre anni.

TITOLO X – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.60 Istituzione del servizio

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art.18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, il servizio delle "Pubbliche affissioni".

2. Il presente Regolamento disciplina, oltre al canone sulla pubblicità anche l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.3, comma 1, del detto D.Lgs.

Art.61 Soggetto passivo (Art.19, c.1, del D.Lgs.15/11/1993, n.507)

3. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art.62 Definizione finalità del servizio (Art.18, c.1 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art.63 Tariffe (Art.19 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al Concessionario che subentra, un diritto nella misura risultante dalla tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15.11.93, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli artt. 19,20 e 21 del richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe di riferimento sono graduate in rapporto alle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale, dell'impatto ambientale dei mezzi utilizzati e della popolazione residente.

4. Al fine di articolare le tariffe in relazione alle caratteristiche urbanistiche dell'Ente e dell'impatto ambientale, il territorio comunale è suddiviso in QUATTRO zone.

5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Art.64 Riduzione del diritto (Art.20 del D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici Territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.64;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

d) per gli annunci mortuari;

e) le associazioni a rilevanza locale con proprio Statuto, senza scopo di lucro, e con le quali il Comune intrattiene i rapporti di collaborazione;

f) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali, negli appositi spazi all'uopo istituiti.

2. Per l'affissione dei manifesti del presente articolo, potranno essere istituiti appositi spazi.

Art.65 Esenzioni dal diritto (Art.21 del D.Lgs. 15.11.93, n.507)

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle Autorità Militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;

d) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissioni sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.66 Pagamento del diritto – recupero di somme (Art.19, comma 7, del D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.9 del D.Lgs. 15.11.93, n.507.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo 9 del D.Lgs. n.507/93.

Art.67 Sanzioni tributarie ed interessi – sanzioni amministrative (Art.23 e 24 del D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507, nonché le norme del Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.,15.12.97, n.446 e 50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Art.68 Modalità per le pubbliche affissioni (Art.22 del D.Lgs. 15.11.93, n.507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commessa, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dai giorni in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale ad affiggere od entro i due giorni successivi, è dovuta la maggiorazione per il "Diritto di Urgenza".

8. Nell'ufficio di servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con

l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

9. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del diritto dovuto.

10. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art.69 Annullamento della Commissione

1. L'annullamento della commessa, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate, fatto salvo quanto espresso al comma 6 dell'art.67.

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 67, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al Comune o al Concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 10 dello stesso articolo.

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 67 dovrà pervenire all'Ufficio Comunale o al Concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.

4. Il materiale relativo alle commesse annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art.70 Modalità di attuazione del Piano

1. Il presente Piano entrerà in vigore il giorno successivo alla sua esecutività;
2. per le installazioni già esistenti si dovrà procedere all'adeguamento delle stesse nel rispetto delle seguenti condizioni;

a) tutte le installazioni private esistenti sul territorio, prive di autorizzazione o precedentemente regolarmente autorizzate, ma in contrasto con le norme del presente Piano sono considerate decadute, i proprietari avranno l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione, entro e non oltre gg. 30 dall'approvazione del Piano;

in caso di inottemperanza, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente ed alla rimozione dei manufatti in danno dei trasgressori.

Art.71 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previste nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle speciali norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art.72 Disposizione finale ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia di pubblicità.
2. Il presente Regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2012, in applicazione dell'art. 53 comma 16, della Legge 388/2000 e ss.mm.ii.
3. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi delle norme vigenti, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore nell'anno di approvazione del bilancio cui esso si riferisce.